



Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 408 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

poposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile) per Stato membro nell'ambito del dispositivo

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE (2015-2019).

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite è limitato al 150% della media UE;
- la deviazione dalla media UE del tasso di disoccupazione del singolo paese è limitata al 150% della media UE.
- Per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media UE), la deviazione dalla media UE del loro tasso di disoccupazione è limitata al 75%.

Il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFC_i) è definito nel modo seguente:

$$MFC_i = \alpha_i \times (FS)$$

in cui:

FS (*Financial support*, Sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e

α_i è il criterio di ripartizione dello Stato membro i , definito come:

$$\alpha_i = \frac{\frac{GDP_{average}^{PC} * pop_i * U_i}{GDP_i^{PC} * pop_{EU} * U_{EU}}}{\sum_{i=1}^{27} \frac{GDP_{average}^{PC} * pop_i * U_i}{GDP_i^{PC} * pop_{EU} * U_{EU}}},$$
$$\text{con } 1,5 \geq \frac{GDP_{average}^{PC}}{GDP_i^{PC}}$$

e con $1,5 \geq U_i/U_{iEU}$ e $0,75 \geq U_i/U_{iEU}$ per gli Stati membri in cui $GDP_i^{PC} > 100\% * GDP_{average}^{PC}$

in cui:

α_i è il criterio di ripartizione dello Stato membro i ,

GDP_i^{PC} è il prodotto interno lordo pro capite del paese i nel 2019,

$GDP_{average}^{PC}$ la media ponderata del prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019,

pop_i è la popolazione totale del paese i nel 2019,

pop_{EU} è la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019,

U_i è il tasso di disoccupazione medio del paese i nel periodo 2015-2019,

U_{EU} è il tasso di disoccupazione medio dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.

Applicando la metodologia si otterranno la quota e l'importo seguenti del contributo finanziario massimo per Stato membro.

| Maximum financial contribution per EU Member State | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| | <i>Share as % of total</i> | <i>Amount (million, 2018 prices)</i> |
| BE | 1,55 | 4821 |
| BG | 1,98 | 6131 |
| CZ | 1,51 | 4678 |
| DK | 0,56 | 1723 |
| DE | 6,95 | 21545 |
| EE | 0,32 | 1004 |
| IE | 0,39 | 1209 |
| EL | 5,77 | 17874 |
| ES | 19,88 | 61618 |
| FR | 10,38 | 32167 |
| HR | 1,98 | 6125 |
| IT | 20,45 | 63380 |
| CY | 0,35 | 1082 |
| LV | 0,70 | 2170 |
| LT | 0,89 | 2766 |
| LU | 0,03 | 101 |
| HU | 1,98 | 6136 |
| MT | 0,07 | 226 |
| NL | 1,68 | 5197 |
| AT | 0,95 | 2950 |
| PL | 8,65 | 26808 |
| PT | 4,16 | 12905 |
| RO | 4,36 | 13505 |
| SI | 0,55 | 1693 |
| SK | 1,98 | 6140 |
| FI | 0,71 | 2196 |
| SE | 1,24 | 3849 |
| Total | 100,00 | 310000 |

ALLEGATO II

Orientamenti per la valutazione del dispositivo

1. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti per la valutazione, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono infatti la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.

Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:

- a) guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;
- b) fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e
- c) definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella decisione della Commissione in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza selezionati.

Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti e presentino un elevato valore aggiunto, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.

2. Criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'importanza e la coerenza dei piani per la ripresa e la resilienza e il loro contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri:

- (a) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo;
- (b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono;
- (c) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
- (d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale;

- (e) la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione;
- (f) il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti;
- (g) le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori.

A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, al fine di valutare l'importanza e la coerenza di detti piani e di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito.

2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi gli aspetti fiscali, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo e rivolti allo Stato membro interessato;

e

- tali sfide sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato;

e

dopo il completamento delle riforme e degli investimenti proposti, le sfide dovrebbero essere risolte o essere state affrontate in modo soddisfacente;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

Rating

A - Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati

ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

B - Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e rappresenta una risposta parzialmente adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

C - Il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi rispettosi dell'ambiente e del clima e a rendere più ecologici i settori economico o sociale al fine di contribuire all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050;

oppure

- l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale;

oppure

- l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalle transizioni verde e/o digitale

e

- l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

2.3 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nell'amministrazione o in istituzioni pertinenti;

oppure

- l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nelle politiche pertinenti;

e

- l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

- A - In ampia misura
- B - In misura moderata
- C - In misura ridotta

2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi, evitando nel contempo le conseguenze dannose di tali misure sul clima e sull'ambiente;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità agli shock dell'economia dello Stato membro;

oppure

- il piano per la ripresa e la resilienza intende incrementare la capacità delle strutture economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e di resistere agli shock;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale.

Rating

A - Elevato impatto atteso sul potenziale di crescita, sulla resilienza economica e sociale e sulla coesione
B - Medio impatto atteso sul potenziale di crescita, sulla resilienza economica e sociale e sulla coesione
C - Basso impatto atteso sul potenziale di crescita, sulla resilienza economica e sociale e sulla coesione

2.5 La motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza è appropriato ("ragionevole");

e

- lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti ("plausibile");

e

- lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;

e

- l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza è commisurato all'impatto atteso delle misure previste, incluse nel piano, sull'economia dello Stato membro interessato.

Rating

A - In ampia misura
B - In misura moderata
C - In misura ridotta

2.6. Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono a rafforzare gli effetti l'una dell'altra.

Rating

A - In ampia misura
B - In misura moderata
C - In misura ridotta

2.7 Le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- All'interno dello Stato membro, una struttura è incaricata di: i) attuare il piano per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare i progressi in relazione ai target intermedi e finali; iii) comunicare informazioni;

e

- i target intermedi e finali proposti sono chiari e realistici; e gli indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e solidi;

e

- le modalità generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione delle riforme e degli investimenti sono credibili.

Rating

A- Modalità adeguate per un'attuazione efficace
B- Modalità minime per un'attuazione efficace
C- Modalità insufficienti per un'attuazione efficace

3. Definizione del contributo finanziario nell'ambito del dispositivo di bilancio per la ripresa e la resilienza

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:

- (a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo per lo Stato

membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10;

- (b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- (c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

- relativamente alla lettera a) di cui sopra:
 $If C^i \geq MFC^i$ the Member State i receives MFC^i
- relativamente alla lettera b) di cui sopra:
 $If C^i < MFC^i$ the Member State i receives C^i
- in cui:
- i si riferisce allo Stato membro interessato
- MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato
- C è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza

A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri da 2.1 a 2.7 si configura nel modo seguente:

- un A per i criteri 2.1 e 2.2;

e per gli altri criteri:

- tutti A,

oppure

- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C;

il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri da 2.1 a 2.7 si configura nel modo seguente:

- nessun A per i criteri 2.1 e 2.2;

e per gli altri criteri:

- una maggioranza di B rispetto ad A

oppure

- almeno un C

ALLEGATO III

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 è valutato sulla base dei seguenti indicatori, suddivisi per Stato membro e per settore di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in base ai dati e alle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

Indicatori di output:

- (a) numero di piani per la ripresa e la resilienza approvati nell'atto di esecuzione della Commissione;
- (b) contributo finanziario complessivo assegnato al piano per la ripresa e la resilienza.

Indicatori di risultato:

- (c) numero di piani per la ripresa e la resilienza attuati.

Indicatori d'impatto stabiliti dal presente regolamento:

- (d) gli obiettivi fissati nel piano per la ripresa e la resilienza che sono stati conseguiti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario complessivo (compreso, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito) ricevuto nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento.

La valutazione ex post di cui all'articolo 25 è effettuata dalla Commissione anche allo scopo di stabilire i nessi tra il sostegno finanziario complessivo (compreso, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito) del dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'attuazione delle misure pertinenti nello Stato membro interessato al fine di rafforzare la ripresa, la resilienza, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la coesione.